



*Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle
amministrazioni pubbliche
Presidente*

DELIBERA n. 23/2012 in tema di nomina degli Organismi indipendenti di valutazione presso le regioni, gli enti regionali, le amministrazioni del servizio sanitario nazionale e gli enti locali.

LA COMMISSIONE

VISTI

- gli articoli 13, comma 6, lett. g), 14, commi 3 e 7, 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009;
- la delibera n. 4/2010 del 16 febbraio 2010, recante la definizione dei requisiti per la nomina dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione (OIV), come integrata dalla delibera n. 107/2010 del 29 settembre 2010;

RILEVATO CHE

- le regioni e gli enti locali, stante il mancato rinvio dell'art. 16, comma 2, del d. lgs. n. 150/2009 all'art. 14 dello stesso decreto, hanno la facoltà, e non l'obbligo, di costituire l'OIV, in quanto, nella loro autonomia, possono affidare ad altri organi i compiti previsti dai principi di cui alle disposizioni del d. lgs. n. 150/2009 indicate nel citato art. 16;
- qualora, invece, le regioni e gli enti locali - in applicazione della normativa di adeguamento ai principi del d. lgs. n. 150/2009 o, in mancanza di quest'ultima, per autonoma decisione - procedano alla nomina dell'OIV, dovranno individuarne i componenti in conformità all'art. 14 del citato decreto e tenendo conto dei requisiti previsti dalla delibera n. 4/2010, come integrata dalla delibera n. 107/2010 del 29 settembre 2010;

DELIBERA

- che a tutte le nomine degli OIV devono trovare applicazione l'art. 14, d. lgs. n. 150/2009 e le delibere n. 4/2010 e 107/2010;
- che detto principio si applica, in primo luogo, in tutti i casi in cui le regioni, gli enti regionali e le amministrazioni del servizio sanitario nazionale procedano alla nomina degli OIV, sia nel rispetto delle previsioni di cui alla normativa regionale, sia, in mancanza di quest'ultima, per autonoma decisione;
- che lo stesso principio deve trovare applicazione anche nei casi in cui le province e i comuni provvedano alla nomina dell'OIV.

DISPONE

la pubblicazione della presente delibera sul sito della Commissione.

Roma, 6 novembre 2012

Romilda Rizzo